

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 21 dicembre 2017

D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7551
Deferimento in ordine a criteri e modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione
di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-
2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*»;
- le pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che «lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica» e «le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano ... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)».
- la d.g.r. 27 marzo 2015 n. X^A/3322, avente ad oggetto «*Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015/2017*»;
- gli articoli 6, 7, 102, 111 e 112 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevedono che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguano il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici;
- la legge 7 ottobre 2013, n. 112 «*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*»;
- le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «*Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo*»;
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:
 - al punto 2.6 *Considerato 34 e 35* - «*Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato*»;
 - al punto 6.3 *Considerato 197* - «*le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) 3 manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di*

fuori della regione d'origine rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri»;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*»;

Dato atto che, sulla base degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico relativo all'applicazione degli aiuti di Stato nel settore dello spettacolo dal vivo composto da rappresentanti delle Regioni e del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sono in corso di approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Considerato che, a seguito del processo di riforma e modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha ampliato considerevolmente le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica preventiva, estendendo la responsabilità delle Amministrazioni concedenti, che sono tenute al controllo preventivo di compatibilità delle misure di aiuto in esenzione, in ordine all'identificazione delle misure che costituiscono aiuti di Stato e debbono pertanto essere assoggettate alle regole di concorrenza;

Considerata anche la necessità di garantire *ex ante* criteri minimi uniformi per valutare le tipologie di finanziamento regionale al settore - anche in cofinanziamento da parte dello Stato o dell'Unione Europea - e così permettere, caso per caso, agli uffici l'emanazione di regimi o aiuti ad hoc con inquadramento e motivazione conformi al diritto dell'UE, come richiesto sia a seguito della politica della Commissione di modernizzazione della disciplina aiuti, sia dagli obblighi di condizionalità *ex ante* propria dei Regolamenti inerenti i Fondi strutturali europei;

Preso atto che:

- nel Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE da un lato è affermato che «nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'art. 107, par. 1, TFUE, per esempio perché l'attività svolta non è economica e non incide sugli scambi tra Stati membri» (Considerando 72);
- nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con riferimento alle attività in campo culturale (e in particolare il punto 2.6 relativo all'attività economica nel settore della cultura e conservazione del patrimonio e il punto 6.3 con riferimento all'incidenza sugli scambi) i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato sono tra gli altri:
 - il fatto che l'aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli l'insediamento di imprese di altri Stati membri (criterio del mancato impatto sulla concorrenza);
 - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico, nonché l'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri (criteri della rilevanza meramente locale dell'attività finanziata e dell'ancillarità / assenza dell'attività economica in capo ai beneficiari);
 - il carattere specifico di talune attività concernenti la cultura o la conservazione del patrimonio e della natura che possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico;
 - il carattere non economico del finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente, in quanto rispondente a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico: il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo, non modifica il carattere non economico di tale

attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato;

Tenuto conto del valore della cultura nel TFUE (art. 167), del fatto che le misure di finanziamento «non danno generalmente luogo ad una distorsione significativa della concorrenza» (anche qualora le misure di finanziamento del settore avessero gli elementi dell'art. 107 par. 1 TFUE) e che la prassi decisionale della Commissione ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi è opportuno che sia gli aiuti agli investimenti, sia gli aiuti al funzionamento, inferiori a determinate soglie, siano esentati dall'obbligo di notifica a condizione che sia esclusa qualsiasi sovracompensazione e che, pertanto, ad essi sia applicabile la disciplina di cui agli artt. 53 e 54 del regolamento stesso;

Vista la necessità tecnica di intervenire in modo trasversale al fine di garantire la conformità dei finanziamenti rispetto al diritto UE in tema di aiuti di Stato in questo settore, tenendo presente l'evoluzione della materia a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dal primo luglio 2014, prevede che il settore possa non essere rilevante ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (considerando n. 72) oppure aiuto compatibile in esenzione da notifica (artt. 53 e 54);

Considerato che la Regione Lombardia, nel rispetto dei criteri definiti dalle specifiche leggi regionali, concede contributi in conto corrente e in conto capitale per i seguenti obiettivi e attività culturali:

1. musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
2. patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici, il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti;
3. beni etnoantropologici e patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
4. eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
5. attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso l'uso delle nuove tecnologie;
6. scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni;
7. sostegno alle produzioni di opere audiovisive realizzate in Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, di dover definire in ambito culturale e per i benefici economici previsti dalla legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo» (per i soli regimi di aiuto ed aiuti ad hoc che, a seguito di specifico vaglio caso per caso da parte degli uffici che gestiscono la misura di finanziamento, configurano «aiuti di Stato» ai sensi dell'art. 107 par.1 TFUE) la disciplina applicabile al settore in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale che per la sezione specifica di cui agli artt. 53 e 54 del Regolamento stesso, fatta salva la possibilità per tali interventi di applicare, ove necessario tenuto conto dell'importo dell'aiuto concesso, il Reg. 1407/2013 (cd Reg. *de minimis*);

Ritenuto che, a tal proposito, previo apposito vaglio istruttorio caso per caso che tenga conto del contesto concreto dell'attività finanziata rispetto alle evoluzioni della disciplina in tema di aiuti al settore culturale, i contributi inquadabili come aiuti di Stato saranno, caso per caso, concessi ed erogati in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, secondo le modalità di seguito riportate;

- ai sensi dell'art. 53, par. 2 sono concessi aiuti per:
 - musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche (lett. a);
 - patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti,

siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti (lett. b);

- beni etnoantropologici e patrimonio immateriale documentato con testi, mezzi fotografici e audiovisivi in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale (lett. c);
 - eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe (lett. d);
 - attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie (lett. e);
 - scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica, fotografia, opere letterarie, saggistiche, comprese le traduzioni (lett. f);
 - ai sensi dell'art. 53, par. 3 sono concessi sia aiuti agli investimenti che aiuti al funzionamento, pertanto:
 - gli aiuti agli investimenti, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53, par. 4, lett. a), b), c), d), e);
 - gli aiuti al funzionamento, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53, par. 5, lett. a), b), c), d), e) f);
 - ai sensi dell'art. 54, par. 3 sono concessi aiuti per la produzione, la riproduzione e la distribuzione di opere audiovisive, pertanto sono riconosciuti:
 - aiuti alla produzione, ai sensi dell'art. 54 par. 5, lett. a) per i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
 - aiuti alla riproduzione, ai sensi dell'art. 54 par. 5, lett. b) per i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
 - aiuti alla distribuzione, ai sensi dell'art. 54 par. 5, lett. c) per i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
 - ai sensi dell'art. 54, par. 6 l'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50% dei costi ammissibili, salvo i casi previsti dall'art. 54, par. 7 e 8 in cui l'intensità di aiuto può essere aumentata;
 - ai sensi dell'art. 5, gli aiuti concessi al settore, attraverso le misure attuative del presente atto, dovranno essere trasparenti;
 - ai sensi dell'art. 6 «Effetto incentivazione» par. 5 lett. h, le agevolazioni in favore della cultura perseguono l'effetto incentivante degli aiuti di Stato nel caso in cui si rispettino le condizioni previste agli artt. 53 e 54 del medesimo regolamento;
 - sono rispettate le soglie di cui all'art. 1 par. 2, nonché all'art. 4 par. 1 lett. z);
 - nelle singole misure attuative della presente deliberazione, siano essi regimi o misure ad hoc, saranno garantiti i principi inerenti il cumulo di cui all'art. 8 ove applicabile;
 - ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazione» le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II del medesimo regolamento, relative alle misure e il testo integrante delle stesse, devono essere pubblicate sul sito istituzionale;
 - ai sensi dell'art. 11 «Relazioni», le informazioni sintetiche relative alle misure, insieme a un link che dia accesso integrale alla documentazione delle misure di aiuto, comprese le sue modifiche, verranno trasmesse alla Commissione europea ai fini della registrazione del regime di aiuti di Stato;
 - fatti salvi i casi di non aiuto, ai sensi e per i fini dell'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, gli uffici competenti dovranno procedere alla consultazione, interrogazione e contestuale inserimento nel RNA delle informazioni circa le agevolazioni concesse o erogate in regime di aiuto, compreso il regime *de minimis*;
- Evidenziato che come previsto dai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:
- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 21 dicembre 2017

recupero;

- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione; ciò deve essere garantito *ex-ante*, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

ovvero, in alternativa, per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che per gli aiuti in esenzione non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Dato atto, inoltre, che nel caso di aiuti in *de minimis*, non saranno concessi aiuti alle imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale;

Valutato che è possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Acquisito in data 12 dicembre 2017 il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 «*Individuazione dei componenti del Comitato di valutazione aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 3839/2015 all. F*»;

Dato atto che:

- le relative dotazioni finanziarie necessarie all'attuazione delle iniziative di cui al presente provvedimento, saranno approvate con successivi atti entro i limiti della comunicazione alla Commissione Europea di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per dotazione massima che per durata;
- la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie provvederà ad ogni adempimento attuativo del presente atto e procederà con successivi provvedimenti dirigenziali a impostare i nuovi regimi e le nuove misure agevolative ai sensi dell'attuale disciplina europea e nazionale in tema di aiuti di stato alla cultura, attualmente in costante evoluzione;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X^a legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. X^a/78;
- il Programma triennale per la Cultura 2017-2019 previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25, «*Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo*» (d.c.r. 23 maggio 2017 n. X^a/1524);

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire per il periodo 2018 - 2020 che, fatti salvi i casi di non aiuto i contributi concessi a favore di attività economiche, ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «*Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo*», saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per le parti generali - articoli da 1 a 10, sia in particolare per gli articoli 53 e

54, ovvero, in base all'importo, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L.352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti *de minimis*), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 «*Pubblicazione e Informazione*» e dell'articolo 11 «*Relazioni*» del Regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione;

3. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie di provvedere ad ogni adempimento attuativo del presente atto nell'impostazione dei regimi e delle singole misure di finanziamento e comunque entro i limiti della comunicazione alla Commissione Europea di cui all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per dotazione massima che per durata;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi